



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 262 del 11/11/2021 – 30/12/2021 Udienza pubblica del 09/11/2021 |
| Massima: | <p>Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modifiche alla normativa provinciale in tema di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia – Previsione per i concorsi, per esami e titoli, di un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato – Lamentata violazione del principio di uniformità dei procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone, in particolare, nei giudizi proposti in via principale (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 115 del 2021). Il ricorrente non ha chiarito le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che avrebbe implicato quanto meno l'individuazione degli elementi fondamentali del sistema statale di reclutamento dei dirigenti, limitandosi a dedurre, in modo sostanzialmente apodittico, la violazione del principio di uniformità dei procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), come richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> |



| | |
|--------------|--|
| | La genericità delle doglianze, sprovviste di una adeguata argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati, determina, dunque, l'inammissibilità della questione (<i>ex plurimis</i> , sentenza n. 25 del 2021). |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 37, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 97, della Costituzione; Artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> |
| | Vedi ulteriore massima in categoria “Beni culturali” 2021. |

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

